Dalla stretta sulle compensazioni alla nuova ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti agli ISA. Tutte le novità del decreto fiscale 2020



È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2020, approvato, "*salvo intese*" lo scorso 15 ottobre 2019, dal Consiglio dei ministri. Di seguito i temi toccati dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*» in vigore dal 27 ottobre 2019.

Il testo consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. **I primi quattro contengono norme di natura tributaria**, mentre il

Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Le norme del **Capo I** (articoli 1-23), inseriscono disposizioni che:

- introducono il **divieto di utilizzo della compensazione da parte dell'accollante**, nel caso di accollo di debiti di imposta altrui (articolo 1);
- inibiscono l'utilizzo delle compensazioni ai **destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA** ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (art. 2);
- modificano i **presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta** emergenti dalle **dichiarazioni relative alle imposte dirette**, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR (articolo 3);
- introducono **l'obbligo per il committente di versare le ritenute** in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio (articolo 4);
- estendono l'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) ai **contratti di appalto con prevalente uso di manodopera** (articolo 4)

Riguardo la **filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici**, il decreto-legge, nello stesso **Capo I** contiene norme volte a **limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA**, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, **a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL** per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di

carburanti e l'ammontare dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 8 e da 10 a 12).

Nel decreto trova, inoltre, spazio:

- l'estensione anche ai soggetti privati della **trasmissione di dati, per poter usufruire della non applicazione dell'IVA nel caso di acquisto intracomunitario di veicoli** (articolo 9);
- la modifica della tassazione dei redditi di capitale da ***trust* stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF**, nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del *trust* (articolo 13);
- la possibilità alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, **di utilizzare i dati contenuti nei *file* delle fatture elettroniche** (articolo 14);
- la proroga al 2020 dell'**esenzione dalla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche** (articolo 15);
- l'avvio della **predisposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle **bozze precompilate dei registri IVA** nonché **delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche** e la messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021 della **bozza della dichiarazione annuale dell'IVA** (articolo 16);
- le misure che consentono all'Amministrazione Finanziaria di comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni e degli interessi **in caso di mancato versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** (articolo 17);

- la progressiva **riduzione della soglia per l'uso del contante** che, dagli attuali 3.000 euro è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).

Vengono, infine, escluse dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Si introducono **sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cd. obbligo di POS**, ovvero per la mancata accettazione di pagamenti con carta, da parte di commercianti e professionisti. Viene allo stesso tempo previsto un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento** (articoli da 18 a 23).

Sulla **materia dei giochi** interviene il **Capo II** del decreto (articoli da 24 a 31), il quale, in particolare:

proroga rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi *amusement with prizes* – AWP di vecchia generazione, nonché il termine per la dismissione dei medesimi apparecchi (articolo 25); **aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU)** sugli apparecchi da intrattenimento, fissata al 23 per cento per le *new slot* e al 9 per cento per le *videolottery* (articolo 26); istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28); autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedirne l'esercizio abusivo e contrastare l'evasione fiscale (articolo 29); vieta agli

operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali nei quali sia offerto gioco pubblico (articolo 30); affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva (articolo 31).

Con il **Capo III** del provvedimento (articoli da 32 a 38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l'altro a:

- limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti da IVA, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia del marzo 2019, **specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1** e facendo salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente (articolo 32);
- differire al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i **contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni *c*omuni della provincia di Catania** (articolo 33);
- prorogare al 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la **partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso** (articolo 34);
- ampliare la **deducibilità IRES degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine** (articolo 35);
- consentire la definizione, con la restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti, del contenzioso riguardante il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da

impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001 (articolo 36);

- posticipare al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, **cd. rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali** (articolo 37);
- istituire l'**imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi**) dal 2020, con base imponibile potenziale ridotta al 20 per cento e aliquota al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato e i comuni interessati (articolo 38).

Il **Capo IV** è costituito dal solo articolo 39, che **inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità;** si introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca *allargata*). Viene modificata anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche. **L'efficacia di tali disposizioni è posticipata alla conversione in legge del decreto-legge**.

Con il **Capo V** (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra l'altro il Capo V:

esclude la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni (articolo 40); rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 41); incrementa le risorse finanziarie per i contributi straordinari alle fusioni di

comuni (articolo 42); stabilisce che ai contratti di locazione degli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato ridotto del 15 per cento. Inoltre i predetti enti possono acquistare immobili da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 43); dispone l'abrogazione della norma che disciplina la permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili per uso governativo (articolo 44); proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 (articolo 45); **rinvia al 2021 l'entrata in vigore del cd. federalismo regionale** (articolo 46); rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 47); modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali (articolo 48); amplia l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e di sicurezza della rete ferroviaria nazionale (articolo 49); detta disposizioni in materia di tempi di **pagamento dei debiti commerciali della P.A.** (articolo 50); consente a SOGEI di offrire servizi informatici ad alcuni organi dello Stato (articolo 51); **prevede che le agevolazioni per l'acquisto di dispositivi anti abbandono di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di contributo** (articolo 52); stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti delle imprese di autotrasporto (articolo 53); concede per il 2019 un finanziamento oneroso di 400 milioni di euro in favore di Alitalia (articolo 54); autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli «accordi GtoG», per l'acquisizione di materiali d'armamento (articolo 55); istituisce un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale (articolo 56); interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riducendo dal 60 al 45 per cento

la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, (articolo 57); **modifica i versamenti della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA** (articolo 58). L'articolo 59 infine, prevede le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 60 reca l'entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) del decreto-legge.

Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: *«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019